

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 3.2.2023

INFORMATIVA N. 5/2023

Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi Comunicazione semestrale dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2023

INDICE

1. *Termini di invio per le spese sostenute nel 2023*..... pag. 2
2. *Termini di invio per le spese sostenute dall'1.1.2024*..... pag. 2
3. *Rilevanza del momento del pagamento*..... pag. 2
4. *Indicazione dei contributi economici per le spese sanitarie*..... pag. 2
5. *Regime sanzionatorio*..... pag. 3

1 TERMINI DI INVIO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2023

Per effetto delle modifiche all'art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020 apportate dal DM 2.2.2022, in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2023 l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria sarebbe dovuto diventare mensile, dopo il periodo transitorio degli anni 2021 e 2022 in cui è stata prevista una periodicità semestrale.

Con il DM 27.12.2022 la periodicità semestrale viene invece estesa anche al 2023.

In relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2023, la trasmissione deve quindi avvenire entro:

- il 30.9.2023, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2023;
- il 31.1.2024, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2023.

Esercenti l'arte ausiliaria di ottico

Le suddette scadenze del 30.9.2023 e del 31.1.2024 si applicano anche agli esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività, primario o secondario, 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia".

Sono state infatti apportate alcune modifiche al DM 1.9.2016, ridefinendo l'obbligo per gli ottici di invio dei dati delle spese sanitarie, a seguito dell'adeguamento della normativa nazionale e ai regolamenti comunitari in materia di dispositivi medici.

In via transitoria, il DM 28.11.2022 aveva stabilito che l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2022 dovesse avvenire entro il 31.1.2023. Si trattava quindi di un'unica scadenza annuale, rispetto alle due scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati in relazione ai dati del 2022.

In relazione alle spese sanitarie sostenute dall'1.1.2023, anche per gli ottici la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro le scadenze ordinariamente stabilite per tutti i soggetti obbligati.

2 TERMINI DI INVIO PER LE SPESE SOSTENUTE DALL'1.1.2024

La periodicità mensile per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria si applicherà "*per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024*" e l'invio dovrà avvenire "*entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale*".

Il primo invio mensile scadrà quindi il 29.2.2024, in relazione alle spese sostenute nel mese di gennaio 2024.

3 RILEVANZA DEL MOMENTO DEL PAGAMENTO

Resta confermata la disposizione con la quale è stato stabilito che "*per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale*".

L'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue quindi una logica "di cassa", rilevando il momento del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.

4 INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE SPESE SANITARIE

Sono state apportate ulteriori modifiche al DM 19.10.2020 stabilendo che, a decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2022, l'invio dei dati deve ricomprendere anche le informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportati sui documenti fiscali.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Si tratta, ad esempio, del:

- contributo in forma di *voucher una tantum* di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive in favore di membri di nuclei familiari con un ISEE inferiore a 10.000,00 euro annui (c.d. "bonus vista");
- contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi (c.d. "bonus psicologo").

5 REGIME SANZIONATORIO

L'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni, tra cui quelli riguardanti le spese sanitarie e veterinarie, è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico";
- con un massimo però di 50.000,00 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Correzione dei dati trasmessi senza sanzioni

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Studio Gorini s.r.l.